

STATUTO
DELLA “FONDAZIONE <SAVERIO D’AQUINO>
CENTRO ONCOLOGICO DI ECCELLENZA”

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e SCOPI

ART. 1 - E' costituita tra la Regione Siciliana, l'Azienda Ospedaliera “Papardo” e l'Università di Messina la “**FONDAZIONE <SAVERIO D’AQUINO> - CENTRO ONCOLOGICO DI ECCELLENZA**”.

Per la costituita Fondazione verrà richiesta la personalità giuridica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 2 - La sede della Fondazione è in Messina presso i locali dell'Azienda Ospedaliera “Papardo”.

Essa potrà istituire e sopprimere uffici amministrativi e di rappresentanza, anche altrove, con delibere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue la finalità di realizzare e gestire un Centro di Eccellenza per la Cura e la Ricerca Scientifica ad indirizzo Oncologico da collegare alla rete nazionale ed internazionale degli Istituti aventi le stesse finalità sanitarie e/o Istituti per la Ricerca e la Cura a carattere Scientifico (IRCCS), attraverso il modello di sperimentazione gestionale di cui all'art. 9/bis del D.Lg.vo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare la Fondazione si propone di:

a) svolgere nel campo oncologico l'attività di ricerca applicata alla cura ed alta assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione nell'ambito delle strutture proprie o assunte in gestione;

b) sostenere con i propri mezzi finanziari ed organizzativi la ricerca scientifica degli enti ed istituzioni di ricerca in campo oncologico;

c) promuovere la ricerca biomedica nonché il ricovero in regime di assistenza ospedaliera di soggetti bisognosi, anche in regime di convenzione con le strutture sanitarie pubbliche o private;

d) promuovere la ricerca scientifica, l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nonché la formazione continua e l'addestramento nelle discipline medicochirurgiche nel campo oncologico;

e) assumere ogni altra iniziativa che sia ritenuta opportuna per sviluppare la cura e la ricerca scientifica in campo biomedico e medico-chirurgico e per dare ampia diffusione ai relativi risultati, nonché per raggiungere obiettivi di alta specialità e per migliorare gli standard qualitativi dell'assistenza clinica;

f) partecipare, elaborare ed attuare, nel rispetto della programmazione sanitaria Regionale, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altre strutture di ricerca d assistenza sanitaria, pubbliche o private e con le Università, al fine di elaborare in ambito Regionale, Nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, programmi di studio, formazione e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria ed allo sviluppo dell'attività biomedica; ed a tal fine può anche istituire o finanziare borse di studio;

g) promuovere rapporti di collaborazione su progetti specifici con ricercatori e scienziati, anche di altri enti e strutture, pubblici e privati, caratterizzati da flessibilità e temporaneità, prevedendo modalità di incentivazione;

h) acquisire da parte di soggetti, pubblici e privati, risorse finanziarie e beni per il raggiungimento delle finalità predette;

i) creare o partecipare ad organismi e/o enti privati, anche aventi scopo di lucro, interamente o parzialmente posseduti dalla stessa, con modalità atte a salvaguardare la natura “**no profit**” della Fondazione stessa, al fine di meglio raggiungere gli scopi;

J) concedere ad altri soggetti pubblici e privati compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità ed efficienza del servizio reso;

k) svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative di esse.

ART. 4 - FINALITA' SPECIFICHE

Spetta alla Fondazione il compito di raggiungere, per il settore oncologico, gli obiettivi fissati dagli Accordi di Programma per il settore degli investimenti sanitari fra Regione Siciliana, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia, inizialmente ex art. 20 della L. n. 67/1988, siglato il 30 aprile 2002, con le modalità indicate nella

delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 365 del 22/9/2002 ed il supporto tecnico consulenziale del Project Manager di cui all'art.76 della L. R. n. 4 del 17/4/2003 ed in particolare:

- garantire e mantenere l'elevata qualità delle cure;
- costituire un secondo livello di assistenza ospedaliera ed un punto di riferimento per le discipline esercitate per tutte le strutture sanitarie della Regione;
- svolgere attività di formazione e di aggiornamento per il personale di altre strutture sanitarie;
- abbattere il fenomeno del ricorso a ricoveri extraregionali.

TITOLO II

SOCI - PATRIMONIO - FINANZIAMENTO

ART. 5 - SOCI

I soci della Fondazione si distinguono in Fondatori, istituzionali e Partecipanti.

Sono **fondatori** i soggetti che hanno promosso la Fondazione e partecipato all'atto costitutivo di essa.

Sono **istituzionali** i soggetti pubblici e privati, società, imprese, associazioni nel campo dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica, che condividendo gli scopi della Fondazione, avanzino formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla data di costituzione della Fondazione.

La richiesta di adesione dovrà essere arredata dall'offerta di contribuzione economica e/o prestazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 13, valuterà a suo insindacabile giudizio tale richiesta.

Sono **partecipanti** i soggetti che, anche successivamente alla costituzione della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili o di particolare valore ideale o rilevanza sociale.

Il Consiglio di Amministrazione stesso valuterà, a suo insindacabile giudizio la congruità del contributo e deciderà in ordine alla richiesta.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il **patrimonio** della Fondazione è costituito:

- 1) dai beni conferiti dai fondatori all'anno della sua costituzione;
- 2) dalle elargizioni e donazioni disposte da enti pubblici e da privati con espressa

destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

3) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo.

ART. 7 - FINANZIAMENTO

Il **finanziamento** delle attività della Fondazione viene assicurato:

a) dagli eventuali redditi dei beni mobili ed immobili dalle somme assegnate a titolo di contributo e dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni in genere;

b) dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria dallo Stato, attraverso i Ministeri competenti, dalla Regione Siciliana e da Enti pubblici in genere;

c) da eventuali contributi erogati da altri enti locali anche non territoriali;

d) dai proventi derivanti da eventuali rapporti convenzionali stipulati per esplicazione di attività istituzionali, nonché da ogni altra fonte finanziaria da qualsiasi altro soggetto proveniente;

e) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;

f) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività. dagli enti o organismi costituiti o partecipati dalla Fondazione.

I beni vanno iscritti negli inventari secondo le disposizioni da prevedersi nel regolamento di amministrazione e di contabilità.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante a vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, a meno che non si tratti di utili da contabilità separate e derivanti da specifiche attività condotte con terzi sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 8 - RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCIENTIFICHE E DI ALTA FORMAZIONE

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni. Per l'esplicazione delle proprie attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati.

Nell'ambito della piena autonomia delle proprie attività la Fondazione, per la realizzazione delle sue finalità, potrà anche stabilire rapporti con organismi ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.

La Fondazione potrà, altresì, pervenire ad accordi con le Università italiane ed estere.

ART. 9 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' GENERALE

La Fondazione potrà collaborare ai progetti scientifici di alta formazione con movimenti di volontariato operanti nell'area di sua competenza e con altri enti, fondazioni, associazioni e soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di dichiarare benemeriti della Fondazione enti o persone che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 10 - Sono **organi della Fondazione**:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Revisori

ART. 11 - a) PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Ha la legale rappresentanza e la firma della Fondazione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) - convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) - presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
- c) - sovrintende al buon funzionamento della Fondazione;
- d) - adotta, in via d'urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione ad eccezione dei bilanci e dei regolamenti strettamente necessari per non compromettere il regolare funzionamento della Fondazione; tali provvedimenti saranno provvisoriamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla loro adozione;
- e) - adotta e porta ad esecuzione i provvedimenti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 13.

ART. 12 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso delegati dal Presidente.

Può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la votazione avviene a scrutinio segreto e la proposta di revoca è approvata a maggioranza.

ART. 13 - b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e SUA COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri così designati:

uno dall'Assessore Regionale alla Sanità;

uno dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Papardo" d'intesa con l'Assessore Regionale alla Sanità;

uno dall'Università degli Studi di Messina;

due congiuntamente dai soci istituzionali di cui all'art. 5.

La designazione di questi ultimi membri deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta di designazione fatta dal Presidente della Fondazione.

In mancanza della designazione da parte dei membri Istituzionali dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli stessi verranno nominati dal Presidente della Regione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati ed idonei requisiti di professionalità ed onorabilità.

Il Consiglio dura in carica cinque anni prendendo funzione entro trenta giorni dall'accettazione della carica da parte della maggioranza dei membri designati.

I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio in carica provvederà ad integrarsi cooptando i membri necessari qualora uno o più consiglieri vengano meno per dimissioni o per altra causa; i nuovi nominativi resteranno in carica fino a quando non verranno sostituiti da parte del soggetto cui spetta la nomina e comunque limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i consiglieri sostituiti.

Nel caso di anticipato scioglimento, per contemporanea dimissione di tutti i membri o per motivata decisione da parte della Giunta Regionale di Governo a seguito di gravi inadempienze, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito entro il termine di sei mesi dalla data delle delibera di scioglimento.

La relativa procedura dovrà essere avviata dal Presidente della Regione Siciliana.

ART. 14 - POTERI ATTRIBUZIONI e FUNZIONI del CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed è investito dei poteri di straordinaria amministrazione, nonché di quelli di indirizzo e controllo.

In particolare, ed in via esemplificativa, il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) - le modifiche statutarie;
- b) - la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- c) - l'ingresso e l'accettazione nella Fondazione di "Membri Istituzionali" ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5;
- d) - la nomina del Direttore Generale nell'ambito del progetto di Sperimentazione Gestionale approvato;
- e) - la nomina del Direttore scientifico nell'ambito del progetto di Sperimentazione Gestionale approvato;
- f) - i piani di ricerca;
- g) - l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività della Fondazione e la verifica dell'attuazione degli stessi;
- h) - il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica, ed ogni altro regolamento utile per il miglior funzionamento della Fondazione;
- i) - l'affidamento degli incarichi dirigenziali di più elevata responsabilità su proposta del Direttore Generale;
- i) - il bilancio preventivo e consuntivo;
- k) - l'alienazione o l'acquisto di immobili, mobili e titoli di credito dei contratti di qualsiasi genere o tipo;
- l) - l'accettazione di donazioni eredità e legali;
- m) - la locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni nonché la stipulazione di contratti;
- n) - i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni;
- o) - tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;
- p) - la nomina dell'Istituto di credito che dovrà fungere da tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- q) - la delega al Presidente per l'adozione di provvedimenti in materie non comprese

in quelle indicate nel presente articolo, con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;

r) - la costituzione e/o la partecipazione ad organismi e/o enti privati, anche aventi scopo di lucro, interamente o parzialmente posseduti dalla stessa, con modalità atte a salvaguardare la natura “no profit” della Fondazione stessa al fine di meglio conseguire gli scopi di cui al presente statuto;

s) - lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

t) - qualsiasi altro atto necessario ed opportuno per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

u) - la stipulazione dei contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio.

Inoltre, per il miglior funzionamento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare commissioni, comitati ed istituire centri di ricerca, anche su argomenti specifici, determinandone la composizione, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento e la durata.

ART. 15- CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno in adunanza ordinaria, salvo i casi d'urgenza. La convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata spedita a ciascuno dei componenti almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione con l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.

Per gli argomenti non compresi nell'avviso di convocazione l'ordine del giorno potrà essere integrato con telegrammi, fax o email con conferma di ricevimento che dovrà comunque pervenire al domicilio dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Due consiglieri possono chiedere al Presidente, con proposta scritta e motivata, la trattazione di determinati argomenti; in tal caso gli stessi devono obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione successiva.

La convocazione d'urgenza del Consiglio è disposta dal Presidente in tutti i casi in cui, nell'interesse della Fondazione, lo ritenga opportuno oppure quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta con proposta scritta e motivata. In tali casi la convocazione potrà avvenire per telegramma, telefax o E-mail spedito almeno quarantotto ore prima della riunione e recante l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, nel

caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del vice Presidente, presiederà il consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, di età.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione; in seconda convocazione, che può svolgersi anche a distanza di un'ora dalla prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salve quelle deliberazioni per le quali la legge e i regolamenti stabiliscano particolari maggioranze.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le sedute non sono pubbliche, ma il Consiglio o il Presidente hanno la facoltà di stabilire che, ai fini informativi, intervengano altre persone, anche estranee alla Fondazione, la cui partecipazione sarà, peraltro, sempre limitata alla fase di mera discussione di uno specifico argomento.

I processi verbali delle riunioni e delle singole deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e controfirmati dallo stesso Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, spetta un compenso annuo non superiore al 15% della retribuzione complessiva annua lorda del Direttore Generale ed inoltre un gettone di presenza per ogni seduta cui partecipano.

L'ammontare del gettone di presenza e del compenso annuo verrà determinato dallo stesso Consiglio con il voto favorevole del Collegio dei Revisori sulla base di esperienze di enti simili.

Al Presidente ed al Vice Presidente spettano inoltre le indennità di carica che stabilirà il Consiglio, con il voto favorevole del Collegio dei Revisori tenuto conto dell'impegno richiesto.

ART. 16 - c) DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti in possesso di diploma di laurea dotati di onorabilità, esperienza ed elevata professionalità in materia gestionale, cura la gestione, esercita i poteri di ordinaria amministrazione, predispone il bilancio, attua gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione e tutte le altre funzioni previste dal presente statuto o delegategli

dal Consiglio.

Lo stesso partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Direttore Generale cessa dall'incarico all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato in caso di gravi inadempienze, che devono essere preventivamente contestate allo stesso.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto si applicano le norme degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 17- d) DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti dotati di onorabilità, esperienza ed elevata professionalità in materia di assistenza sanitaria e ricerca scientifica ed in possesso del Diploma di Laurea in discipline mediche, ed ha il compito di curare la ricerca scientifica, la sperimentazione clinica, l'organizzazione dei servizi sanitari per quanto concerne i riflessi sulla ricerca scientifica, nonché la predisposizione di programmi di formazione ed addestramento nelle discipline medico - chirurgiche nel campo oncologico.

Il Direttore Scientifico cessa dall'incarico all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato in caso di gravi inadempienze, che devono essere preventivamente contestate allo stesso.

Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto si applicano le norme degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra docenti universitari, dirigenti medici, dirigenti e collaboratori di fondazioni e associazioni impegnate nella ricerca scientifica ovvero persone esperte

nel settore che siano di grado di apportare un'esperta consulenza circa le politiche medico-sanitarie.

Il Comitato ha il compito di valutare i protocolli di sperimentazione clinica, esprimere parere consultivo sui predetti protocolli in riferimento all'oggetto della sperimentazione stessa, alle condizioni ed alle modalità con cui viene programmata, ai soggetti su cui si applica ed ogni altra circostanza scientificamente rilevante.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - COMITATO ETICO

Il Consiglio di Amministrazione istituisce e disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, e con le modalità definite dal Regolamento interno che verrà adottato ai sensi dell'art. 20, il Comitato Etico che esprime parere consultivo sulle condizioni anche di eticità dei protocolli di sperimentazione clinica.

Il Comitato è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti dotati di documentati ed idonei requisiti di onorabilità e professionalità.

ART. 20 - REGOLAMENTO INTERNO

Per quanto riguarda gli atti di amministrazione, il funzionamento degli Organi dell'ente e del Consiglio di Amministrazione e quanto altro inerente ai poteri dello stesso ed ai rapporti tra Consiglio e gli altri organi della Fondazione potrà essere redatto apposito regolamento interno.

Potrà essere redatto apposito regolamento interno sia per l'assunzione e la gestione del personale, sia per la gestione della contabilità economico-finanziaria.

ART. 21 - COMMISSIONI

Al fine di agevolare i lavori del Consiglio, questo può istituire commissioni per la trattazione istruttoria di oggetti secondo le specifiche predeterminate competenze.

ART. 22 - e) COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE e DURATA

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri ed è così composto:

- 1) - un dottore commercialista revisore dei conti, con le funzioni di presidente, nominato dal Ministro della Salute;
- 2) - un dottore commercialista o ragioniere revisore dei conti, nominato dal Presidente della Regione;
- 3) - un dottore commercialista o ragioniere revisore dei conti, nominato dai membri istituzionali ed in mancanza dal Presidente della Regione;

4) - da due revisori supplenti nominati dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione.

Il Collegio rimane in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio in carica provvederà ad integrarsi cooptando i membri necessari, qualora uno o più revisori vengano meno per dimissioni o altre cause; i nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.

ART. 23- FUNZIONI e COMPENSO dei REVISORI

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione ed in particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Circa il compenso si applicano le norme vigenti in materia.

TITOLO IV

ART. 24 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Lente ogni anno redige il bilancio o un rendiconto.

Il bilancio di **previsione** deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio **consuntivo** deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente al soddisfacimento degli scopi istituzionali.

ART. 25- SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento la Fondazione devolve il patrimonio con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai soci fondatori, tenendo conto dei conferimenti effettuati al momento della costituzione della Fondazione.

TITOLO V

NORMA DI RINVIO e DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 26- Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

ART. 27- MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE

Per tutta la durata della “Sperimentazione” al fine di consentire il monitoraggio del processo di attuazione della stessa, la Fondazione farà riferimento al Project Manager previsto dall’art. 76 della L.R. n. 4/2003; in particolare al Project Manager trasmetterà entro dieci giorni dalla loro adozione gli atti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), q), r), s), t), u) dell’art. 14 del presente statuto; la Fondazione dovrà tenere conto delle osservazioni e dei rilievi formulati dal Project Manager entro il termine di trenta giorni dall’invio degli stessi.

F.to Ettore Cittadini

Eugenio Croce

Parisi Giuseppe

Francesco Tomasello

Notar Guido Monforte

Messina, lì 16 luglio 2004